



LIMEN - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO



Verbale di Assemblea straordinaria del giorno 27 novembre 2022

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di Novembre, alle ore 10:00, presso la sede associativa, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "LIMEN ODV", costituitasi in seconda convocazione, per discutere e deliberare in merito all'Ordine del Giorno inerente la modifica dello Statuto per adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore, sulla base delle indicazioni pervenute dal competente Ufficio della Regione Puglia con lettera prot. n. 0010069 in data 11/11/2022.

Assume la presidenza dell'Assemblea straordinaria il Presidente dell'Associazione, Sig. Marcello Lezzi, verbalizza la Sig.ra Ilaria Caracuta.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità previste dallo Statuto, contenente l'O.d.G., l'ora ed il luogo di convocazione, procede alla verifica dei soci presenti.

Essendo presenti n. 6 (sei) soci su un totale di n. 8 (otto) soci iscritti regolarmente all'associazione, di cui n. 3 (tre) personalmente e n. 3 (tre) per delega, il Presidente dichiara che l'Assemblea straordinaria deve ritenersi regolarmente costituita in seconda convocazione, nel rispetto di quanto stabilito nello statuto.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che è stato necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), sulla base delle osservazioni pervenute dall'Ufficio Regionale del RUNTS della Regione Puglia il quale ha invitato l'Associazione a perfezionare le integrazioni richieste entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione (avvenuta tramite pec in data 11/11/2022), pena il diniego dell'istanza di iscrizione.

Atteso quanto precede, si riportano di seguito le modifiche proposte, così come espone ai soci:

- nell'atto costitutivo, l'intestazione *ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "LIMEN"* viene modificata in *ATTO COSTITUTIVO DI "LIMEN ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"*;
- a pagina 2 dell'atto costitutivo, il paragrafo:
 - *L'assemblea delibera inoltre che l'Organizzazione, a seguito della sua iscrizione nel RUNTS, venga denominata "LIMEN ODV" e che la sua sede legale venga definita dall'Assemblea a seguito della sua costituzione*viene modificato come di seguito:

- L'assemblea delibera inoltre che l'Organizzazione, a seguito della sua iscrizione nel RUNTS, venga denominata "LIMEN ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", ovvero "LIMEN ODV", e che la sua sede legale venga definita dall'Assemblea a seguito della sua costituzione;
- nello statuto, l'intestazione *STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "LIMEN"* viene modificata in *STATUTO DI "LIMEN ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"*;
- all'articolo 1 comma 1 dello statuto, il termine "LIMEN" viene sostituito dalla frase "LIMEN ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", ovvero "LIMEN ODV";
- all'articolo 1 comma 2 dello statuto, la frase "ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico" viene sostituita dalla frase "potrà ricomprendere nella denominazione, ove previsto, anche l'acronimo ETS.";
- all'articolo 5 comma 6 dello statuto, viene cancellata la parola "maggioresni";
- all'articolo 11 comma 2 dello statuto, viene cancellata la parola "maggioresni".

Tutto quanto sopra indicato viene riportato, per semplicità di trattazione, nell'atto costitutivo e nello statuto modificati ed allegati al presente verbale di Assemblea straordinaria. Tali documenti si intendono sostitutivi rispetto agli originali precedenti, in quanto la modifiche riportate costituiscono adeguamento al Codice del Terzo Settore, secondo le indicazioni fornite dal competente Ufficio della Regione Puglia, per poter procedere all'iscrizione al RUNTS.

Letto, approvato e sottoscritto.

San Cesario di Lecce, 27/11/2022

Marcello Lezzi, con delega per conto di:	
- Antonella Bruno	
- Donata Cosima Bruno	
- Cesarina Maria Bruno	
Ilaria Caracuta	
Carmelo Lezzi	



2854-1
ESSEHTE

IL RESPONSABILE DEL FRONT-OFFICE

ADDETTO ALLO SPINELLO
POLIFUNZIONALE
Antonio Quadri
con delega del Direttore

ATTO COSTITUTIVO DI
"LIMEN ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"



L'anno 2022 il mese di Agosto il giorno 23 in San Cesario di Lecce (LE), presso la futura sede sociale della costituenda organizzazione, si sono riuniti i signori:

Marcello Lezzi	nato a Lecce (LE)	il 07/11/1984
residente a Roma (RM)	C.A.P. 00128	in via di Trigoria, 146/G
carta d'identità nr. AV8224914	codice fiscale LZZMCL84S07E506I	
Ilaria Caracuta	nata a Maglie (LE)	il 29/11/1985
residente a Roma (RM)	C.A.P. 00128	in via di Trigoria, 146/G
carta d'identità nr. AY3778728	codice fiscale CRCLRI85S69E815Y	
Carmelo Lezzi	nato a San Cesario di Lecce	il 29/03/1952
residente a San Cesario di Lecce	C.A.P. 73016	in via Ugo La Malfa, 19
carta d'identità nr. AX9085308	codice fiscale LZZCML52C29H793K	
Cesarina Maria Bruno	nato a San Cesario di Lecce	il 06/10/1954
residente a San Cesario di Lecce	C.A.P. 73016	in via Ugo La Malfa, 19
carta d'identità nr. CA78472JG	codice fiscale BRNCRN54R46H793O	
Maria Antonia Conoci	nato a Carpignano S.no	il 19/01/1956
residente a Martano	C.A.P. 73025	in via A. Manzoni, 9
carta d'identità nr. AV0815976	codice fiscale CNCMNT56A59B822R	
Salvatore Caracuta	nato a Martano	il 17/10/1950
residente a Martano	C.A.P. 73025	in via A. Manzoni, 9
carta d'identità nr. AV3663883	codice fiscale CRCSVT50R17E979K	
Donata Cosima Bruno	nato a San Cesario di Lecce	il 18/05/1960
residente a San Cesario di Lecce	C.A.P. 73016	in via Sardegna, 44
carta d'identità nr. AX9085377	codice fiscale BRNDTC60E58H793O	
Antonella Bruno	nato a San Cesario di Lecce	il 18/09/1956
residente a San Cesario di Lecce	C.A.P. 73016	in via Sardegna, 44
carta d'identità nr. AX6579901	codice fiscale BRNNNL56P58H793L	

per costituire un Ente del Terzo Settore, nello specifico una Organizzazione di Volontariato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche ed integrazioni, e della normativa, nazionale e regionale, in materia di volontariato.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Marcello Lezzi il quale accetta l'incarico e nomina, quale segretario ed estensore del presente verbale, la Sig.ra Ilaria Caracuta.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'organizzazione di volontariato non a fini di lucro.

L'Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale ex art. 5 del D.lgs. 117/2017, così come espressamente indicate e specificate nello Statuto Sociale a cui si rinvia.

Il Presidente dà poi lettura dello Statuto sopra citato il quale disciplina il funzionamento e l'organizzazione del costituendo Ente.

Lo Statuto (che si riporta in allegato al presente atto come "Allegato A"), dopo ampia e proficua discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità, sia articolo per articolo, sia nella sua stesura totale e definitiva.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'Organizzazione è libera, che il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Lo Statuto stabilisce inoltre che le prestazioni dei soci sono gratuite e non possono essere remunerate in alcun modo, salvo il rimborso delle spese sostenute ed idoneamente documentate secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le cariche elettive sono svolte a titolo gratuito e l'organizzazione potrà aderire ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano gli stessi obiettivi.

L'assemblea delibera inoltre che l'Organizzazione, a seguito della sua iscrizione nel RUNTS, venga denominata "LIMEN ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", ovvero "LIMEN ODV", e che la sua sede legale venga definita dall'Assemblea a seguito della sua costituzione.



Si conviene inoltre che l'Organizzazione sia dotata di un fondo finanziario iniziale di € 400,00 (quattrocento/00), pari a nr. 8 (otto) quote di € 50,00 (cinquanta/00) versate dai soci fondatori.

Ai sensi del presente Atto costitutivo e dello Statuto allegato, si nominano i componenti dell'Organo di amministrazione, il quale risulta composto dalle seguenti persone:

Presidente:Marcello Lezzi.....

Vice Presidente:Ilaria Caracuta.....

Segretario:Carmelo Lezzi.....

L'Assemblea, all'unanimità dei voti, conferisce espresso mandato al Presidente dell'Organizzazione al fine di curare e predisporre tutti gli adempimenti necessari per provvedere sia alla registrazione dello Statuto Sociale presso la competente Agenzia delle Entrate sia alla iscrizione dell'Organizzazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 10:00.

Il presente atto è formato da nr. 3 (tre) pagine ed un allegato (statuto).

Letto, approvato e sottoscritto.

San Cesario di Lecce , 23 / 08 / 2022

(in evidenza le modifiche approvate con verbale di Assemblea straordinaria del 27 novembre 2022, per adeguamento al Codice del Terzo Settore)



STATUTO DI

"LIMEN ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"



Articolo 1 Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "LIMEN ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", ovvero "LIMEN ODV", il quale assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Organizzazione", potrà ricomprendere nella denominazione, ove previsto, anche l'acronimo ETS.
3. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di San Cesario di Lecce. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria, ma esclusivamente la comunicazione agli uffici competenti, qualora prevista. A mezzo di specifica delibera del medesimo Consiglio potranno essere istituite diverse sedi operative e/o potrà essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Articolo 2 Finalità e attività

1. L'Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lettera o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- lettera p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- lettera s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Organizzazione può inoltre svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

2. Le attività dell'Organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Organizzazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
4. La durata dell'Organizzazione è illimitata.

Articolo 3 Attività diverse

L'Organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 4

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5

Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Organizzazione è a carattere aperto ed il numero degli aderenti è illimitato.
2. Le persone fisiche e gli altri Enti del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscano nel presente statuto, possono avanzare richiesta di adesione all'organo di amministrazione o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente.
3. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
4. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.
5. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione, su domanda dell'interessato, alla prima seduta utile. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'organo di amministrazione.
6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi di seguito previsti. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. All'Organizzazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci **maggiorenni** godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali. La qualifica di socio dà diritto a frequentare

la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo. L'Organizzazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

7. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
8. L'organo di amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione entro sessanta giorni e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
9. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
10. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
 - fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Organizzazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
 - ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità dell'Organizzazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative;
 - onorari: sono quelle persone alle quali l'Organizzazione deve particolare riconoscenza; vengono nominati dall'Assemblea in sessione ordinaria, su proposta del Consiglio direttivo e sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Organizzazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dalla medesima Organizzazione con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo.

11. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Organizzazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
12. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 6 Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'Organizzazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'Organizzazione.

Articolo 7

Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'Organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 8

Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutti coloro che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Organizzazione.

Articolo 9

Lavoratori

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari,

laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 10 Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'Organizzazione:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo (organo di amministrazione);
 - Presidente;
 - Organo di controllo (eventuale¹);
 - Organo di revisione (eventuale²).
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 5 (cinque) anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del medesimo quinquennio.

Articolo 11 Assemblea

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Organizzazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Organizzazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.
2. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati **maggioresnni** in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

¹ Nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

² Nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
4. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio sociale (secondo quanto previsto dalla normativa in materia) e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
5. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
7. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea in sessione ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
9. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
10. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
11. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.
12. L'Assemblea può essere tenuta in sessione ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione

del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

13. L'Assemblea in sessione ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
14. L'Assemblea in sessione straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e potrà deliberare con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
15. L'Assemblea in sessione straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
16. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
17. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio o il rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge, eventualmente, i membri del Collegio dei revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Organizzazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di statuto o proposto dal Consiglio direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Articolo 12 Consiglio direttivo (organo di amministrazione)

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea, con un minimo di tre. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta, su richiesta del Presidente, la sua decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
 - amministra l'Organizzazione;
 - predispone il bilancio o il rendiconto, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
 - delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
8. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
9. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.



10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 13 Il Presidente

1. Il Presidente dell'Organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.
2. Il Consiglio direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio e ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Organizzazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea da parte del Consiglio direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.
5. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
6. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 14 Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 15 Organo di revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 16 Risorse

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:
- quote e contributi degli associati;
 - eredità, donazione e legati;
 - contributi pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per esempio feste e sottoscrizioni, anche a premi);
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

2. L'Organizzazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'Organizzazione stessa.
3. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Organizzazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Ente né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
5. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o il rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
6. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
7. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
8. Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art. 6 D. Lgs. 117/17.
9. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
 - dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
 - da eventuali fondi di riserva.



Articolo 17

Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea in sessione ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo; esso viene successivamente depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
5. L'Organizzazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
6. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Organizzazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Organizzazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Articolo 18

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 19 Libri sociali obbligatori

L'Organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 20 Rapporti di lavoro

L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.



Articolo 21 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Lo scioglimento dell'Organizzazione deve essere deliberato dall'Assemblea in sessione straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di estinzione o scioglimento dell'Organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 (Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'assemblea e, in ogni caso, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Articolo 22 Statuto

1. L'Organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 23 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Lecce.

Articolo 24 Disposizioni finali

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché alle leggi speciali sulle associazioni e sugli Enti del Terzo Settore.

San Cesario di Lecce, 23/08/2022

(in evidenza le modifiche approvate con verbale di Assemblea straordinaria del 27 novembre 2022, per adeguamento al Codice del Terzo Settore)

